

STATUTO

ASSOCIAZIONE AUXILIUM

**(con le modifiche apportate dall'Assemblea
degli associati del 2 luglio 2015)**

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. E' costituita l'Associazione denominata AUXILIUM.
2. L'Associazione ha sede a Bologna, in Piazza dei Tribunali 4, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3 – Finalità e oggetto dell'attività svolta dall'Associazione

1. L'Associazione ha carattere culturale, non ha scopo di lucro e si propone di promuovere, coordinare e sostenere iniziative utili alla fruizione del servizio-giustizia e alla diffusione della conoscenza del diritto e delle attività a essa connesse svolte dagli iscritti all'Albo degli Avvocati di Bologna, con particolare riferimento agli incarichi conferiti e/o conferibili dall'autorità giudiziaria civile, penale e amministrativa, allo scopo di elevare e qualificare la professionalità degli iscritti all'Albo e di consentire lo svolgimento delle attività connesse agli incarichi stessi, nel rispetto dei precetti giuridici e dei principi deontologici che sono posti a fondamento della professione di Avvocato, avendo riguardo anche a tutte quelle innovazioni di carattere

tecnologico e informatico che possano risultare utili, e di contribuire a una più efficace gestione degli incarichi stessi.

2. L'Associazione si prefigge, altresì, di promuovere la crescita culturale dei soggetti sopra indicati attraverso corsi specialistici di formazione e/o aggiornamento da tenersi presso la Fondazione Forense Bolognese, necessari al fine di poter presentare domanda di iscrizione all'Associazione, così come è previsto all'art. 4 n. 3 del presente Statuto.

3. L'Associazione può porre in essere ogni forma di attività strumentale o accessoria a quelle sopra definite, atta al raggiungimento dei propri scopi, anche collaborando e stipulando contratti o convenzioni con altre associazioni, enti e istituzioni, pubblici e privati, in particolare con quelli che abbiano finalità analoghe, in conformità al fine statutario e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai precetti della deontologia forense.

4. Per consentire il migliore raggiungimento del fine statutario, l'Associazione può possedere, gestire e acquisire in locazione immobili e altre attrezzature sia mobili che immobili, nonché partecipare, costituire ovvero concorrere alla costituzione di enti e di società, in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolti al perseguimento delle finalità dell'Associazione, a condizione che il possesso di titoli o quote di partecipazione si sostanzi in una gestione statico-conservativa del patrimonio e che gli eventuali utili siano destinati al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

5. L'attività commerciale non rientra, in ogni caso, tra le finalità dell'Associazione, ma può essere eventualmente svolta in via sussidiaria o meramente strumentale per il conseguimento di dette finalità.

TITOLO II

Associati

Art. 4 – Ammissione

1. Fanno parte dell'Associazione, quali associati fondatori, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, l'Associazione Sindacale degli Avvocati di Bologna e dell'Emilia-Romagna, la Camera Civile di Bologna "Alberto Tabanelli", l'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i minori - sezione Emilia-Romagna, l'Associazione dei Giuslavoristi dell'Emilia-Romagna, l'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani - sezione Emilia-Romagna, l'Associazione giuridica e culturale per la Difesa dei Minori e delle Famiglie - Camera Minorile dell'Emilia-Romagna, tutti in persona dei rispettivi Presidenti, ovvero Segretari, *pro tempore*, dandosi atto che la costituzione dell'Associazione è stata deliberata nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna, al quale partecipano, per l'avvocatura, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e le suddette associazioni forensi locali, soggetti che hanno tutti concordato nella decisione di costituire l'Associazione.

2. Possono fare parte dell'Associazione, quali associati ordinari, anche le altre associazioni forensi locali che siano state ammesse a partecipare agli Osservatori sulla giustizia di Bologna e tutti gli avvocati iscritti all'Ordine Forense di Bologna la cui condotta professionale e deontologica sia stata sempre improntata al pieno rispetto della dignità e del decoro della funzione dell'avvocato, nonché connotata dall'assenza di sanzioni disciplinari anche non esecutive e dal puntuale assolvimento degli obblighi formativi e previdenziali.

3. Fermi i requisiti di cui al punto che precede, potranno divenire associati

ordinari gli avvocati che frequenteranno i corsi formativi e di aggiornamento e supereranno i relativi esami, ove previsti, che verranno tenuti per le varie materie specialistiche presso la Fondazione Forense Bolognese. Potranno divenire associati esclusivamente gli avvocati che supereranno tale esame finale.

4. Oltre a questi, potranno divenire associati, a richiesta, avvocati che abbiano svolto l'incarico di componente della commissione esaminatrice nel relativo corso formativo e di aggiornamento, con il limite di non più di due avvocati per ogni corso e a condizione che essi abbiano già svolto l'incarico di ausiliare oggetto del corso.

5. L'accettazione delle domande di ammissione quale associato ordinario viene deliberata dal Consiglio Direttivo. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non riportino espressamente l'adesione alle finalità dell'Associazione e l'impegno a concorrere al finanziamento della sua attività.

6. La qualifica di associato ordinario si consegue, a tutti gli effetti, contestualmente alla delibera del Consiglio Direttivo e al pagamento della quota associativa.

7. La qualità di associato non è trasferibile, così come non sono trasferibili i diritti e i doveri a essa collegati; analogamente, la quota associativa e i contributi versati a qualsiasi titolo non sono trasmissibili né ripetibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.

8. L'adesione non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero la decadenza e l'esclusione nei casi e nei modi previsti all'art. 7 del presente

Statuto.

9. In via esclusivamente transitoria, per esigenze dipendenti dall'urgenza di formare un primo elenco di avvocati suscettibili di essere nominati ausiliari del giudice nei procedimenti familiari e minorili, anche relativi allo status, che comportino trasferimenti immobiliari e/o costituzione di diritti reali, possono fare parte dell'Associazione, quali associati ordinari in numero non superiore a quindici, avvocati individuati dal Consiglio Direttivo secondo un criterio di selezione che tiene in debito conto il *curriculum* e le esperienze lavorative svolte nel corso della professione. La selezione avverrà anche a fronte di un colloquio da effettuarsi con il Presidente del Consiglio dell'Ordine o un suo delegato.

10. Gli avvocati ammessi quali associati ordinari ai sensi del punto che precede saranno in ogni caso tenuti a frequentare e superare, nella prima occasione successiva alla loro ammissione, i corsi formativi e di aggiornamento di cui al punto 3 del presente articolo.

Art. 5 – Diritti

1. L'adesione all'Associazione comporta il diritto al voto per le attribuzioni assembleari previste dall'art. 9 del presente Statuto.

2. Tutti gli associati hanno il medesimo diritto a partecipare concretamente alla vita associativa e ad essere informati sulle iniziative e sulle attività poste in essere dall'Associazione, nonché a fare propri e ad utilizzare tutti gli strumenti e le conoscenze dell'Associazione.

Art. 6 – Doveri

1. Gli associati sono tenuti a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati sia con i terzi, nonché all'accettazione e al

rispetto delle previsioni dello Statuto, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi dell'Associazione, oltre che a mantenere, in tutto il periodo di permanenza nell'Associazione, una condotta professionale e deontologica nel rispetto dei principi e requisiti previsti all'art. 4 n. 2 del presente Statuto.

2. Gli associati devono pagare la quota associativa, nell'entità, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo o dai regolamenti che verranno adottati dall'Associazione.

3. Gli associati non possono partecipare o promuovere enti o associazioni aventi uguali finalità.

Art. 7 – Recesso, decadenza ed esclusione

1. La qualità di associato viene meno per:

a) recesso;

b) decadenza;

c) esclusione;

2. Il diritto di recesso da parte dell'associato deve essere esercitato mediante comunicazione scritta diretta al Consiglio Direttivo e produce effetto immediato.

3. Il mancato pagamento della quota associativa nel termine di cui all'art. 6 n. 2 comporta la decadenza di diritto dalla qualità di associato, che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Si considera moroso l'associato che non provvede a effettuare il pagamento della quota associativa entro trenta giorni dalla richiesta.

4. Gli avvocati ammessi quali associati ai sensi dell'art. 4 n. 9 del presente Statuto che non abbiano frequentato e superato, nella prima occasione

successiva alla loro ammissione, i corsi formativi e di aggiornamento di cui all'art. 4 n. 3 del presente Statuto verranno dichiarati decaduti di diritto dalla qualità di associato, con delibera del Consiglio Direttivo.

5. L'esclusione per gravi motivi è decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, in seguito a comportamenti dell'associato in violazione delle norme statutarie, dei regolamenti, delle decisioni degli organi dell'Associazione o in contrasto con le finalità della stessa, ovvero in conseguenza della perdita dei requisiti professionali o deontologici previsti all'art. 4 n. 2 del presente Statuto.

6. Per le associazioni forensi locali, costituisce causa di decadenza dalla qualità di associato l'esclusione, o comunque l'uscita, dagli Osservatori sulla giustizia di Bologna.

7. In tutti i casi di recesso, decadenza o esclusione, la cessazione della qualità di associato non dà diritto alla restituzione, neanche parziale, della quota già corrisposta per l'anno in corso al momento della cessazione o di quote e contribuzioni precedentemente versate, né all'esonero dal versamento della quota per l'anno in corso.

TITOLO III

Organi dell'Associazione e loro funzionamento

Art. 8 – Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo;

d) il Comitato Scientifico;

e) il Collegio dei revisori.

Art. 9 – Assemblea

1. L'Assemblea, presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo per iscrizione all'Albo, è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati con diritto di voto, cioè in regola con il pagamento della quota associativa relativa all'anno in corso.

2. L'Associazione si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, su convocazione del Presidente, quando ne ravvisi la necessità, o quando almeno un terzo degli associati presenti richiama la necessità, o quando almeno un terzo degli associati presenti richiama motivata allo stesso, salvo quanto previsto all'art. 11 n. 2 per la convocazione della prima Assemblea dell'Associazione.

3. La convocazione deve essere inviata tramite posta, fax o posta elettronica certificata a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno con specificazione degli argomenti da trattare.

4. I compiti e le competenze dell'Assemblea sono:

a) provvedere alla nomina dei due membri del Consiglio Direttivo scelti tra gli avvocati associati ordinari;

b) provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) stabilire le linee generali per la realizzazione degli scopi istituzionali;

d) approvare il rendiconto economico e finanziario, nonché il bilancio preventivo;

e) deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

6. Ogni associato ha diritto a un solo voto, indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata, ove essa sia eventualmente differenziata.

7. Il diritto di voto può essere esercitato direttamente o per delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di una delega.

8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in regola con il pagamento delle quote.

Art. 10 – Presidente

1. La carica di Presidente ha natura istituzionale ed è di diritto ricoperta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, curando l'ordinato svolgimento dei lavori e la regolare esecuzione delle delibere.

2. Il Presidente assume altresì i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza, nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, per garantire il funzionamento dell'Associazione e li comunica, per la ratifica, al Consiglio

stesso nella prima riunione successiva.

3. Il Presidente può delegare il compimento di singole attività o conferire procure a un altro membro del Consiglio Direttivo, a dipendenti o a terzi, con l'approvazione del Consiglio stesso.

4. In caso d'impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di nove membri, incluso il Presidente. In particolare, esso è formato da:

- il Presidente del Consiglio dell'Ordine;
- quattro membri istituzionali designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, eletti all'interno del Consiglio dell'Ordine;
- due membri istituzionali designati dai Presidenti o Segretari delle associazioni forensi elencate all'art. 4 n. 1 del presente Statuto e delle associazioni forensi locali successivamente ammesse ai sensi dell'art. 4 n. 2 dello Statuto, che siano in regola con il versamento delle quote annuali, scelti fra i componenti dei rispettivi Direttivi; tali due membri vengono eletti dai Presidenti o Segretari delle suddette associazioni forensi in apposita seduta convocata dal Presidente;
- due membri eletti dall'Assemblea fra gli avvocati associati ordinari in regola con il versamento delle quote annuali.

2. In via transitoria, a far data dalla stipulazione dell'atto costitutivo dell'Associazione, viene costituito un Consiglio Direttivo provvisorio costituito di tredici membri, dei quali sette designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, di cui uno è di diritto il Presidente e gli altri sei eletti

all'interno del Consiglio dell'Ordine, e sei nelle persone dei rispettivi Presidenti o Segretari delle associazioni forensi elencate all'art. 4 n. 1 del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo provvisorio esercita tutti i poteri attribuiti al Consiglio Direttivo e deve, entro quattro mesi dal suo insediamento, convocare la prima Assemblea per la costituzione del primo Consiglio Direttivo.

3. I Consiglieri, salvo quanto previsto al capoverso che precede, sempre che mantengano la carica istituzionale di Consigliere dell'Ordine e lo status di associato, in difetto dei quali cesseranno la loro qualità all'atto della comunicazione della sostituzione da parte del soggetto avente titolo, durano in carica tre esercizi fino all'approvazione del rendiconto relativo al terzo esercizio della carica e possono essere rieletti non più di una volta.

4. Il Consiglio Direttivo, cui è affidata la direzione morale e amministrativa dell'Associazione, delibera su tutte le materie per le quali non si richieda il voto dell'Assemblea e, in particolare, provvede a:

a) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea, compiendo gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) eleggere al proprio interno le cariche di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;

c) deliberare sulle nuove richieste di ammissione;

d) deliberare sulla decadenza ed esclusione degli associati nei casi stabiliti dall'art. 7 del presente Statuto;

e) redigere gli eventuali regolamenti interni;

f) determinare, annualmente, l'ammontare della quota associativa, che può

anche essere differenziata per importo;

g) predisporre il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo. Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea;

h) proporre all'Assemblea le eventuali modifiche da apportare allo Statuto;

i) delibera la pubblicizzazione dei corsi di cui all'art. 4 n. 3, approvandone il programma.

5. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinate attività in nome e per conto dello stesso, che non siano di competenza del Presidente, del Segretario o del Tesoriere dell'Associazione.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, quando questi ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei componenti presenti richiama motivata.

7. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto inviato tramite posta, fax o posta elettronica certificata, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i Consiglieri a cura del Presidente almeno otto giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a quattro giorni. In mancanza delle predette formalità, la riunione del Consiglio Direttivo è comunque valida ove siano presenti tutti i Consiglieri in carica.

8. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. La partecipazione al Consiglio Direttivo non è possibile per delega.

10. Nel caso in cui cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, la maggioranza

dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si considera decaduto e occorre procedere alla sua integrale ricostituzione.

Art. 12 – Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è costituito dal Direttore della Fondazione Forense Bolognese e da tanti ulteriori membri quante sono le associazioni forensi locali elencate all'art. 4 n. 1 dello Statuto e quelle successivamente ammesse ai sensi dell'art. 4 n. 2 dello Statuto. Le associazioni forensi partecipano al Comitato Scientifico nelle persone dei rispettivi Presidenti o Segretari.

2. Il Comitato Scientifico dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e scade contestualmente alla scadenza dello stesso; i suoi membri possono essere rieletti;

3. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina o sostituzione dei membri del Comitato Scientifico nel caso in cui gli stessi, per un qualsiasi motivo, non vengano designati dalle associazioni forensi elencate all'art. 4 n. 1 del presente Statuto.

4. Il Comitato Scientifico può essere integrato, di volta in volta, in relazione alle attività da svolgere, con esperti in specifiche materie designati dal Consiglio Direttivo e con un componente del Consiglio Direttivo, designato dallo stesso fra i Consiglieri dell'Ordine, delegato ai sensi dell'art. 11 n. 5 dello Statuto, per i fini dell'organizzazione di determinati corsi specialistici.

5. Il Comitato Scientifico è coordinato dal Direttore della Fondazione Forense ed elegge al suo interno un Segretario.

6. Il Comitato Scientifico viene convocato dal Direttore della Fondazione Forense, quando lo ritenga opportuno oppure, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, dal Segretario del Comitato Scientifico, con avviso scritto

inviato tramite posta, fax o posta elettronica certificata, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i suoi membri almeno otto giorni prima della data della riunione.

7. Il Comitato Scientifico:

- a) progetta i corsi specialistici di formazione e aggiornamento forense;
- b) sviluppa e realizza studi, ricerche, progetti e programmi idonei al conseguimento delle finalità statutarie dell'Associazione;
- c) formula pareri e proposte sulle modalità per raggiungere le finalità statutarie dell'Associazione.

Art. 13 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri designati dal Consiglio Direttivo, che restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

2. I Revisori dei Conti provvedono:

- a) al riscontro della gestione finanziaria;
- b) al controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili;
- c) a esprimere il proprio parere mediante apposita relazione al rendiconto economico e finanziario.

3. I Revisori dei Conti sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee degli associati.

Art. 14 – Segretario

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea degli associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo, e svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo. In particolare, tiene l'elenco degli associati, i libri dell'Associazione, l'archivio e la corrispondenza; ha in consegna tutti gli atti e i documenti interessanti l'Associazione; provvede alle comunicazioni di

ammissione, alle circolari dirette agli associati e, per la parte che gli compete, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Art. 15 – Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità, della cassa e dei libri dell'Associazione; predispone la bozza di bilancio; cura i pagamenti e gli incassi, e opera secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche degli organi dell'Associazione sono gratuite. E' previsto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento della carica, purchè autorizzate.

TITOLO IV

Risorse

Art. 17 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile sia durante la vita dell'Associazione sia in caso di suo scioglimento, e può essere formato:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dagli associati all'atto di costituzione dell'Associazione e/o da un eventuale contributo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna;
- b) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati o acquisiti da lasciti e donazioni;
- c) da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti, pubblici e privati;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 18 – Donazioni e lasciti

1. Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro

impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

2. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione;

3. Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 19 – Entrate

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a) le quote degli associati;

b) i contributi versati da enti, pubblici e privati;

b) le sovvenzioni dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici;

c) i rimborsi derivanti da convenzioni;

d) le entrate derivanti da attività commerciali inerenti agli scopi indicati all'art. 3 del presente Statuto;

e) donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

2. Tutte le risorse che affluiscono nelle casse o che sono imputate a patrimonio dell'Associazione devono essere sempre e integralmente impiegate nel perseguimento e nel finanziamento delle finalità dell'Associazione.

3. Le quote d'iscrizione ai corsi formativi e di aggiornamento sono escluse dalle entrate dell'Associazione, essendo di competenza della Fondazione Forense Bolognese, che ne determina l'importo e gestisce gli aspetti economici relativi alla partecipazione ai corsi.

Art. 20 – Divieto di distribuzione di utili

1. Non possono essere distribuiti, neppure in forma indiretta, durante la vita dell'Associazione, eventuali utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO V

Rendiconto

Art. 21 – Rendiconto economico e finanziario

1. Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote coloro che abbiano motivato interesse alla sua visione.

4. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo deve essere convocato per la predisposizione del bilancio preventivo, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 22 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo ovvero di almeno la maggioranza degli associati, è deliberato dall'Assemblea

all'uopo convocata e con la partecipazione della maggioranza degli associati e il voto favorevole dei due terzi dei votanti. L'Assemblea provvede alla nomina del o dei liquidatori, da scegliersi anche tra non associati, previa determinazione del loro numero.

2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altro soggetto con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co. 190 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 – Vincolo per gli associati

Le norme del presente Statuto sono vincolanti per tutti gli associati, intendendo essi accettarle con il fatto della loro ammissione all'Associazione.

Art. 24 – Rinvio alle leggi e ai regolamenti

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi, ai regolamenti dell'Associazione che verranno adottati, e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.